



**CORSO PER LA GESTIONE DELLA CRISI
DALLA TEORIA ALLA PRATICA: ESPERIENZE, SUCCESSI E SCONFITTE**

Pesaro 25 giugno 2019 - Ascoli 26 giugno 2019

CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

D. LGVO 12/01/19 , n. 14

NOVITA' CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Luciano Mascena

Componente della Commissione Crisi da Sovraindebitamento ODCEC di Roma



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

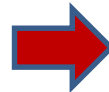
**SOSTITUISCE
UNICO CORPO NORMATIVO**

R.D. n. 267/1942 L.F

OBIETTIVO

**Soluzione Crisi o dell'insolvenza x
Imprenditore (commerciale e non) che
debitore civile sovraindebitato.**

ESCLUSI



- Enti pubblici**
- Am. Straordinaria Grandi Imprese**
- Alcune forme speciali di LCA**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

II CODICE ESPRIME DIVERSA FILOSOFIA

PREVENIRE SITUAZIONI DI CRISI CON SISTEMA DI MONITORAGGIO con strumenti di allerta, interni ed esterni all'impresa, per anticiparne l'emersione e consentire un più tempestivo intervento per fronteggiarle;

IN CASO DI FALLIMENTO RENDERE MENO TRAUMATICO L'EVENTO

sollecito da Fonti europee - Proposta di direttiva UE 2016



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

IL CODICE

- * FAVORISCE CULTURA RISANAMENTO**
- * TENDE A NON ELIMINARE LE IMPRESE DAL MERCATO**
- * SUPERA IL CONCETTO DELLA ATTUALE LEGGE FALLIMENTARE
DEBITORE FRAUDATOR - INSOLVENZA ILLECITO DA SANZIONARE**
- * NUOVO CONCETTO DI INSOLVENZA DA PATOLOGICO (L.F.) A
FISIOLOGICO NEL QUADRO NATURALE DEL RISCHIO IMPLICO
ATTIVITA' DI IMPRESA**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

RIFORMA DA SOVRAINDEBITANTO OBIETTIVI

- **AMMODERNAMENTO DISCIPLINA** (entrata in vigore nel 2012)
- **ARMONIZZAZIONE** rispetto alle modifiche apportate alle procedure di insolvenza e crisi di impresa
- **INSUCCESSO DELLA L. 3/12**
che in Italia non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, in tal modo mancando l'obiettivo, identificato nel concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia.



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

ENTRATA IN VIGORE

L'art. 389 del Codice della Crisi detta il regime di entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute, distinguendo tra quello di entrata in vigore del Codice nel suo complesso e quello di alcune specifiche disposizioni, per **SOVRAINDEBITAMENTO** entra il **15 agosto 2020**

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 38 del 14 febbraio 2019 - Serie generale



DEFINIZIONE SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012, Art. 6

Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

D. LGVO 12/01/19 , n. 14 , Art. 2

Lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L 18 /10/12, n. 179, e di ogni altro debitore che **non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a L.C.A. o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

DEFINIZIONI

(Art. 2)

CRISI



lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (FUTURO);

INSOLVENZA



lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori (IMMEDIATO);

SOVRAINDEBITAMENTO



lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi del presente codice o LCA o altre procedure previste c.c o leggi speciali



L. 27 /01/12, n.3

D. LGVO 12/01/19 , n. 14

DIFFERENZE

**VOLONTARIA
GIURISDIZIONE**



**DIRITTO
SPECIALE**

**ACCORDO DI
RISTRUTTURAZIONE**



CONCORDATO MINORE

PIANO DEL CONSUMATORE



**RISTRUTTURAZIONE DEBITI
DEL CONSUMATORE**

**LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO**



**LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA**

ESDEBITAZIONE



**ESDEBITAZIONE
SOVRAINDEBITATO**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

NORME GENERALI

Art. 3. Doveri del debitore

- 1. L'imprenditore individuale** deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- 2. L'imprenditore collettivo** deve adottare un **assetto organizzativo** adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

MANCA IL CONSUMATORE



NORME GENERALI

Art. 4. Doveri delle parti

1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
2. In particolare, il debitore ha il dovere di:
 - a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;
 - b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
 - c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

NORME GENERALI

Art. 4. Doveri delle parti

3. I creditori hanno il **dovere**, in particolare, di **collaborare lealmente** con il **debitore**, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e **di rispettare l'obbligo di riservatezza** sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

NORME GENERALI

Sezione III

PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE

Art. 7. Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza

1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate in via **d'urgenza** e in un **unico procedimento**; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

Sezione III

PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE

Art. 7. Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

Sezione III

PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE

Art. 7. Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza

3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, **il tribunale procede**, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

NORME GENERALI

Art. 9.

Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

1. La **sospensione feriale** dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 **non si applica** ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.
2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

TITOLO III
PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

SEZIONE III
MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

Art. 54 - Misure cautelari e protettive

Art. 55 - Procedimento





D. LGVO 12/01/19 , n. 14

Capo II
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO
Sezione I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E CONCORDATO MINORE

Art. 65. Ambito di applicazione

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX. (**Liquidazione controllata del sovraindebitato**)
2. **Si applicano**, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, **le disposizioni del Titolo III, in quanto compatibili.**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

TITOLO III
PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

CAPO I
GIURISDIZIONE

Art. 26 - Giurisdizione italiana

CAPO II
COMPETENZA

Art. 27 - Competenza per materia e per territorio

Art. 28 - Trasferimento del centro degli interessi principali

Art. 29 - Incompetenza

Art. 30 - Conflitto positivo di competenza

Art. 31 - Salvezza degli effetti

Art. 32 - Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione





D. LGVO 12/01/19 , n. 14

TITOLO III PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

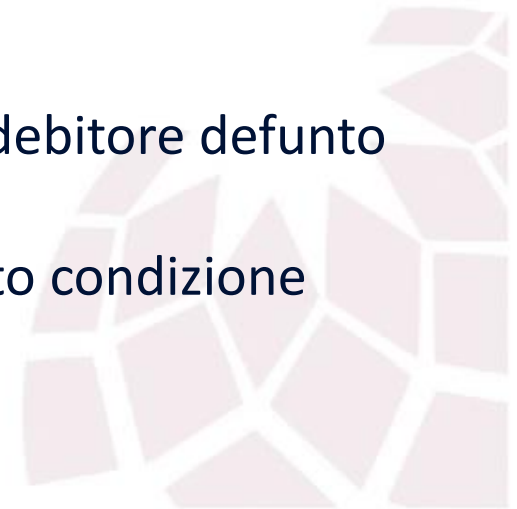
CAPO III CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL DEBITORE

Art. 33 - Cessazione dell'attività

Art. 34 - Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

Art. 35 - Morte del debitore

Art. 36 - Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione
sospensiva





D. LGVO 12/01/19 , n. 14

TITOLO III

PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

CAPO IV

**ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E
DELL'INSOLVENZA**

SEZIONE I

**INIZIATIVA PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O
DELL'INSOLVENZA**

Art. 37 - Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 38 - Iniziativa del pubblico ministero

Art. 39 - Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza





D. LGVO 12/01/19 , n. 14

TITOLO III
PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

SEZIONE II
PROCEDIMENTO UNITARIO ACCESSO ALLE PROCEDURE REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

- Art. 40 - Domanda di accesso alla procedura
- Art. 41 - Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale
- Art. 42 - Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo
- Art. 43 - Rinuncia alla domanda
- Art. 44 - Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione
- Art. 45 - Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
- Art. 46 - Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo
- Art. 47 - Apertura del concordato preventivo
- Art. 48 - Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti
- Art. 49 - Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
- Art. 50 - Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale
- Art. 51 - Impugnazioni
- Art. 52 - Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi
- Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

Capo II

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E CONCORDATO MINORE

Art. 65. Ambito di applicazione

3. **I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC.**
4. **La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.**

La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

Art. 66

Procedure familiari

- 1. MEMBRI STESSA FAMIGLIA POSSONO PRESENTARE PROGETTO UNICO
SE CONVIVENTI O SOVRAINDEBITAMENTO ORIGINE COMUNE
SE CONSUMATORE AL PROGETTO UNITARIO SI APPLICANO LE
NORME SEZ. III DEL PRESENTE CAPO**
- 2. MEMBRI STESSA FAMIGLIA SONO
CONIUGE, I PARENTI ENTRO IL 4°, GLI AFFINI ENTRO IL 2°, PARTI DI
UNIONE CIVILE E CONVIVENTI DI FATTO EX L. 76/16**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

Art. 66
Procedure familiari
PROGETTO UNICO

- 3. MASSE ATTIVE E PASSIVE RIMANGONO DISTINTE**
- 4. COORDINAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE NEL CASO PIU' RICHIESTE DI DOMANDE RIGUARDANTI LA STESSA FAMIGLIA**

COMPETENZA APPARTIENE AL 1° GIUDICE ADITO
- 5. LIQUIDAZIONE COMPENSO OCC RIPARTITO PROPORZIONALMENTE RISPETTO AL DEBITO DI CIASCUNO**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

ARTT- DA 268 A 277

TITOLO V - CAPO IX





LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

IMPRESE NON FALLIBILI
PROFESSIONISTI E CONSUMATORE



DOMANDA ANCHE SU ISTANZA DEL
CREDITORE ANCHE IN PENDENZA DI
PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI

PER IMPRESE



ANCHE SU DOMANDA
DAL PUBBLICO MINISTERO

NOMINA LIQUIDATORE DA PARTE
DEL GIUDICE



CONFERMA OCC IN ALTERNATIVA
NELL'ELENCO OCC MA SOLO PER
GIUSTIFICATI MOTIVI

REQUISITI DEL LIQUIDATORE



SI APPLICANO LE NORME DEL CODICE
ANTIMAFIA
DOMANDA : E' UN PUBBLICO UFFICIALE ?

NO OBBLIGO DEL LEGALE



???????



LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

**APPLICAZIONE NORME
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE OVE
COMPATIBILI
(art. 270 c. 5°)**



**ART. 143 – RAPPORTI PROCESSUALI
ART. 150 – DIVIETO AZIONI ESECUTIVI E
CAUTELARI INDIVIDUALI
ART. 151 – CONCORSO DEI CREDITORI

TITOLI III - DISPOSIZIONI PROCEDIMENTO
UNITARIO**

ESECUZIONE DEI CONTRATTI



**SOSPESA FINO A QUANDO IL LIQUIDATORE
DICHIARA DI SUBENTRARE OVVERO DI
SCIOGLIERSI**

CONCORSO PROCEDURE



Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal P.M e il debitore chiede l'accesso a una procedura di ristrutturazione, il GIUDICE concede un termine per l'integrazione della domanda.



LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

INVENTARIO



**SI APPLICA ART. 213 c. 3 e 4
SE COMPATIBILE
C'E BISOGNO DI UN PUBBLICO UFFICIALE ?**

FORMAZIONE PASSIVO



PROGETTO DI STATO PASSIVO

**ESECUZIONE PROGRAMMA
LIQUIDAZIONE**



**IL LIQUIDATORE
OGNI 6 MESI INFORMA IL GIUDICE**

CHIUSURA



**PAGAMENTO COMPENSO SOLO ALLA
CHIUSURA
NON E' PIU' PREVISTO IL TERMINI DI ALMENO 4 ANNI**



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

**ARTT- DA 282 A 283
TITOLO V - CAPO X**





ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

**DOMANDA
TRAMITE OCC
(COMPENSO RIDOTTO 50%)**



**DEBITORE, IMPRESE , SOCIETA' , ENTI ,
START-UP**

**DEBITORE INCAPIENTE
ESCLUSO SPESE FAMIGLIA
CALCOLATO 1,5 ISEE**



**CONCESSO UNA SOLA VOLTA
SODDISFACIMENTO ALMENO 10% IN CASO
DI SOPRAVVIVENENZE ENTRO 4 ANNI**

**MERITEVOLEZZA DEBITORE
DA VALUTARE DA OCC**



**NO IN CASO DI
FRODE, COLPA GRAVE DOLO
EVENTUALE OPPOSIZIONE CREDITORI**

NO OBBLIGO DEL LEGALE



???????



O.CR.I – ORGANISMI CRISI DI IMPRESA

CAPO II

hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e **gestire la fase dell'allerta** e, per le imprese diverse dalle imprese minori, **la fase della composizione assistita della crisi**.



OCRI

Art. 12. Nozione, effetti e ambito di applicazione

1. Costituiscono strumenti di allerta gli **obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti** di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, **unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile**, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.



OCRI

Art. 12. Nozione, effetti e ambito di applicazione

7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'O.C.C. per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi

IN CASO DI PIU' O.C.C. STESSO CIRCONDARIO A CHI L'INCARICO ?



OCRI

Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI (art 6 , 3°c).

DOMANDA

QUALI REQUISITI DEVE AVERE IL PROFESSIONISTA ?



D. LGVO 12/01/19 , n. 14

DEFINIZIONI

(Art. 2, lett. o)

PROFESSIONISTA
INDIPENDENTE



il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
- 2) essere in possesso requisiti previsti dall'art.2399 c.c.;
- 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri Organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

Articolo 2399. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'Articolo 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate (2359) da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco (att. 209).



Grazie per l'attenzione



seguici anche su
facebook

<https://www.facebook.com/groups/527567833931372/>

Composizione crisi da sovraindebitamento

